

**LA SENTENZA MURPHY:
LE LICENZE DI RITRASMISSIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO
TRA DIRITTI DI PRIVATIVA E TUTELA DELLA CONCORRENZA**

di *Luca Longhi**

SOMMARIO: Premessa – 1. Il fatto – 2. Sulla libera prestazione dei servizi – 3. Sull'esclusiva territoriale – 4. Sui contenuti protetti – 5. Possibili effetti della sentenza sulla vendita dei diritti televisivi nel calcio – Conclusioni

Premessa

La cd. «sentenza Murphy», recentemente pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea,¹ ha scolpito alcuni importanti principi in materia di diritti televisivi nel calcio, questione centrale rispetto all'economia dello sport in Europa.

Si tratta di una decisione particolarmente attesa,² paragonabile forse, per impatto, alla celebre sentenza Bosman,³ che aveva sancito il principio di libera circolazione dei lavoratori come operante nel settore sportivo.

In particolare, in occasione del caso Murphy, la Corte ha avuto modo di affermare che:

- a) una normativa nazionale che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall'obiettivo di incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi;

* Avvocato stabilito, dottore di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. lucalonghi1@alice.it.

¹ CGCE, sentenza 4 ottobre 2011, cause C-403/08 e C-429/08, Football Association Premier League e a./QC Leisure e a.; Karen Murphy/Media Protection Services Ltd.

² Per una ricostruzione *ex ante* del caso Murphy, sia consentito rinviare a L. LONGHI, *La questione della vendita dei diritti televisivi nel calcio di fronte ai processi di globalizzazione e integrazione europea. Aspettando la sentenza Murphy*, in *Rass. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2011, 270.

³ CGCE, sentenza 15 dicembre 1995, Bosman, causa C-415/93, in *Racc.*, 1995, I-4921. Per una ricostruzione completa di tutti i profili della vicenda si rinvia a R. BLANPAIN, *L'affaire Bosman. La fin de l'ère des transferts?*, Leuven, 1996.

- un sistema di licenze esclusive risulta parimenti contrario al diritto della concorrenza dell'Unione, qualora i contratti di licenza vietino di fornire schede di decodificazione straniere ai telespettatori che intendano seguire le emissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa;
- c) la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti opere protette, quali la sequenza video di apertura o l'inno della *Premier League*, costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle opere stesse. Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda tali opere alla clientela presente *in loco*, le opere risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell'autorizzazione alla radiodiffusione delle loro opere.

1. *Il fatto*

Karen Murphy, barista inglese di Portsmouth, non potendo sostenere i costi del canone annuale di abbonamento a Sky per far vedere la *Premier League* ai clienti del proprio locale, decide di acquistare un *decoder* e un abbonamento greco ad un prezzo più conveniente. La *Football Association Premier League*, organizzatrice del campionato inglese, denuncia la Murphy per violazione del *copyright* e il tribunale britannico delibera applicando una sanzione alla signora e ordinandole di pagare la licenza precedentemente «elusa».⁴

A tal proposito, occorre rilevare che gli organizzatori degli eventi sportivi detengono i diritti di diffusione e sfruttamento economico delle competizioni, in quanto espressione di una relazione dominicale tra l'imprenditore e i risultati della propria attività.⁵

Pertanto, la Murphy decide di fare ricorso fino all'approdo alla Corte di giustizia.

Si tratta, evidentemente, di un caso di particolare complessità, che investe una pluralità di questioni giuridiche a vari livelli.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle cause riunite C-403/08, *Football Association Premier League Ltd e a. contro QC Leisure e a.* e C-429/08, *Karen Murphy contro Media Protection Services Ltd.*, in materia di libera prestazione dei servizi.

I principali temi affrontati consistono nell'interpretazione e validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato; nell'interpretazione degli artt. 28, 30 e 49 TCE (giudicare se tali disposizioni ostino all'applicazione dell'art. 297 del *Copyright Designs and Patents Act 1988* che sanziona la ricezione fraudolenta di un programma facente parte di un servizio di trasmissione fornito da un luogo nel Regno Unito con l'intento di evitare il pagamento

⁴ Sulla questione della presunta elusione si tornerà *infra*, par. 3 (si veda, in particolare, nota 11).

⁵ L. COLANTUONI, *La cessione di diritti audiovisivi in ambito sportivo*, in *I Contratti*, 2008, 920.

di qualsiasi diritto applicabile alla ricezione del programma); nell'interpretazione dell'art. 12 TCE (giudicare se l'esecuzione della disposizione nazionale in questione possa in ogni caso essere esclusa in quanto violi il divieto di discriminazione di cui all'art. 12 TCE o in quanto la legislazione nazionale sia applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel Regno Unito, ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro) e nell'interpretazione dell'art. 81 TCE (giudicare se il rilascio di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri, in base alle quali l'emittente sia autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue schede di decodifica satellitari che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, violi il divieto di cui all'art. 81, n. 1 TCE).⁶

A margine della descrizione degli scenari relativi alla vicenda in esame, occorre rilevare che la Corte di giustizia, con ordinanza del 16 dicembre 2009, aveva rigettato le domande dell'UEFA, di British Sky Broadcasting Ltd, di Setanta Sports Sàrl e di The Motion Picture Association inerenti alla medesima procedura, in ossequio alla nozione comunitaria restrittiva di parte e di interesse ad agire, peraltro in armonia con un più generale principio di economia processuale.⁷

Dalla pronuncia della Corte, emessa in data 4 ottobre 2011, potrebbero discendere effetti rivoluzionari⁸ per il mercato dei diritti televisivi relativi alle partite, una delle colonne portanti del sistema calcio.⁹

Si cercherà di valutare in questa sede quali scenari potranno derivare dalla sentenza Murphy sull'economia del calcio europeo, approfondendo nell'ordine ciascuna delle questioni decise dalla Corte (e relative problematiche a ciascuna di esse sottese).

2. Sulla libera prestazione dei servizi

Con la sentenza Murphy, la Corte in primo luogo rileva che «una normativa nazionale

⁶ Si veda Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court)* - Regno Unito, 29 settembre 2009, Karen Murphy/Media Protection Services Limited.

⁷ Si veda CGCE, ordinanza 16 dicembre 2009, cause riunite C-403/08, Football Association Premier League Ltd, e C-429/08, Murphy, punti 6 ss.

⁸ Si veda CGCE, ordinanza 3 dicembre 2008, cause riunite C-403/08, Football Association Premier League Ltd, e C-429/08, Murphy, punto 7. «(...) *la réponse aux questions posées pourrait avoir des répercussions considérables sur le mode de concession sous licence et de radiodiffusion des programmes dans toute la Communauté européenne, les modes de rémunération des droits de propriété intellectuelle ainsi que le mode d'exercice de la concurrence sur les marchés pertinents. Ces répercussions potentielles affecteraient les consommateurs à travers toute la Communauté, en particulier pour ce qui est de la variété et de la disponibilité des services pertinents destinés au public et des prix qui leur sont facturés*».

⁹ Si veda provvedimento AGCM, 21 dicembre 2006, n. 16280, reperibile sul sito web www.agcm.it, cit. in L. COLANTUONI, *Manuale di diritto sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, 311.

che vieti l'importazione, la vendita o l'utilizzazione di schede di decodificazione straniere è contraria alla libera prestazione dei servizi e non può essere giustificata né con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, né dall'obiettivo di incoraggiare l'affluenza del pubblico negli stadi».

Viene, pertanto, fissata una regola, rispetto alla quale non operano deroghe inerenti alla tutela di interessi ad essa contrapposti (diritti di proprietà intellettuale,¹⁰ l'affluenza del pubblico negli stadi).

Preliminarmente, occorre rilevare che qui si controverte di libera prestazione di servizi (artt. 34, 36, 56, 101 TFUE) piuttosto che di libera circolazione di merci, dal momento che la seconda (scheda, decoder) costituisce, nel caso di specie, elemento del tutto secondario rispetto ai servizi (la visione delle partite) cui si fa riferimento.¹¹

Occorre prendere in considerazione, sul punto, il tredicesimo considerando della direttiva sull'accesso condizionato (98/84/CE), ai sensi del quale «appare necessario far sì che gli Stati membri forniscano un'adeguata tutela giuridica contro l'immissione sul mercato, ai fini di un profitto economico diretto o indiretto, di un dispositivo illecito che renda possibile o facile eludere, senza esservi autorizzato, qualsiasi misura tecnologica a protezione della remunerazione di un servizio fornito in modo lecito».

Si tratta, dunque, di valutare se la condotta della signora Murphy, consistente nel proporre ai clienti del proprio bar gli incontri della *Premier League* utilizzando una scheda greca, integri gli estremi del cd. «dispositivo illecito» ex art. 2, lett. e), dir. cit. («apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intellegibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio»).

È il caso di precisare che, nella fattispecie, la signora aveva provveduto ad abbonarsi al servizio greco, pagando regolarmente il relativo canone (offerto a condizioni più vantaggiose rispetto a BSkyB Ltd., titolare esclusivo dei diritti per la radiodiffusione del campionato inglese nel Regno Unito).

La Corte, chiamata a interpretare la disposizione di cui al cit. art. 2, lett. e), ha escluso che nell'ambito di applicazione della stessa possa rientrare l'utilizzazione di decoder stranieri: ed invero, nel caso *de quo*, non manca l'elemento della remunerazione (trattandosi di servizi effettivamente pagati dalla Murphy), in assenza del quale si sarebbe verificata la violazione.

Parimenti, non rileva, ai fini del diritto comunitario, il dato dell'utilizzazione di un falso nome e/o di un falso recapito per l'abbonamento, giacché è escluso che dei relativi servizi si sia fruito in modo gratuito (e, dunque, in elusione della normativa).¹²

¹⁰ Si veda, in particolare, gli artt. 297-298 della legge del 1988 in materia di diritto d'autore, modelli e brevetti (*Copyright, Designs and Patents Act 1988*).

¹¹ Si veda punto 83 della sentenza.

¹² Nella circostanza, al limite l'acquirente del servizio che ha indicato una falsa identità ed un falso recapito potrebbe rispondere a titolo di risarcimento danni nei confronti del fornitore, nel caso in cui la falsa identità ed il falso recapito da questi indicati gli abbiano causato un pregiudizio ovvero

Per quanto attiene alla questione delle deroghe prospettate dalla *Football Association Premier League* e le altre parti, relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dell'affluenza del pubblico negli stadi, è opportuno rammentare che una restrizione a libertà fondamentali garantite dal Trattato (quale la libera prestazione di servizi *ex art. 56 TFUE*) non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo.¹³

In altri termini, possono prevedersi deroghe in presenza di un (superiore) interesse pubblico e connotate del requisito della proporzionalità.

La deroga in ragione della tutela di diritti di proprietà intellettuale viene qui esclusa dalla Corte, in quanto viene negata la natura di «opera» agli incontri di calcio.

Gli argomenti in base ai quali la Corte approda a tale conclusione consistono nel difetto del requisito dell'originalità (oggetto frutto della creazione intellettuale del proprio autore),¹⁴ attesa la rigida disciplina derivante dalle regole del gioco che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d'autore.

Tuttavia, in una prospettiva forse a-tecnica e in considerazione delle emozioni che ogni volta gli incontri di calcio sono in grado di rinnovare nei cuori degli appassionati, si potrebbe pensare di attribuire loro (o a frammenti di essi: si pensi ai gol di Maradona o Van Basten)¹⁵ la natura di opera d'arte da proteggere.

Per quanto concerne, invece, la questione legata ad una deroga a tutela dell'affluenza del pubblico negli stadi, secondo la FAPL e a. nonché la MPS (*Media Protection Services Ltd.*) la restrizione oggetto delle cause principali sarebbe necessaria per garantire il rispetto della cd. regola del «periodo di esclusione» che vieta la radiodiffusione nel Regno Unito di incontri di calcio il sabato pomeriggio. Tale regola mirerebbe ad incoraggiare il pubblico ad assistere agli incontri di calcio, in particolare a quelli delle serie inferiori, obiettivo che non potrebbe essere conseguito, a parere della FAPL e a. e della MPS, qualora i telespettatori del Regno Unito potessero liberamente seguire gli incontri della *Premier League* diffusi da enti di radiodiffusione da altri Stati membri.

La Corte ha ritenuto, anche in questo caso, non operante una deroga al principio della libera prestazione dei servizi, in seguito ad un bilanciamento degli interessi contrapposti in gioco (la libera prestazione dei servizi, appunto, *versus* esigenze di promozione dello sport)¹⁶ e delle misure adottate per realizzare gli uni e gli altri.

ne abbiano implicato la responsabilità nei confronti di un ente quale la FAPL (si veda punto 127 della sentenza).

¹³ Si veda CGCE, sent. 5 marzo 2009, causa C-222/07, UTECA, Racc. p. I-1407, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata.

¹⁴ Si veda CGCE, sent. 16 luglio 2009, causa C-5/08, Infopaq International, Racc. p. I-6569, punto 37.

¹⁵ Da un punto di vista meramente giornalistico si rinvia a M. SCONCERTI, *Gamba tesa sul talento*, in *Sette*, supplemento settimanale de *Il Corriere della Sera*, 13 ottobre 2011.

¹⁶ Sulle quali si veda art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE.

3. *Sull'esclusiva territoriale*

Strettamente correlata alla precedente è la statuizione della Corte in base alla quale «un sistema di licenze esclusive risulta parimenti contrario al diritto della concorrenza dell'Unione, qualora i contratti di licenza vietino di fornire schede di decodificazione straniere ai telespettatori che intendano seguire le emissioni al di fuori dello Stato membro per il quale la licenza sia stata concessa».

Si discute, qui, della legittimità di un sistema di esclusive concesse su base territoriale, in ossequio ad una prassi consolidata nel mercato dei diritti televisivi relativi ad avvenimenti sportivi.¹⁷ Un sistema, quello della compartimentazione del mercato interno in tanti mercati nazionali, dettato, in primo luogo, da esigenze di massimizzazione dei profitti da parte degli organizzatori degli eventi (la FAPL, in questo caso), ma anche da esigenze di tutela dei gruppi linguistici esistenti nell'ambito dello spazio giuridico europeo. Tali elementi, idonei a configurare la rilevanza nazionale del mercato dei diritti televisivi, si impongono tradizionalmente su elementi transfrontalieri, quali il tipo di evento, l'interesse generato, la circolazione e la diffusione del segnale televisivo.¹⁸

Ed invero, è con riferimento ai mercati nazionali che si registrano tuttora condizioni di concorrenza omogenee, tali da definire il cd. «mercato rilevante» in materia di diritti televisivi.¹⁹

È la domanda, invero, che determina la base territoriale sulla quale la FAPL cede i propri diritti internazionali. In linea di principio, tale base è nazionale, considerato che esiste solamente una domanda limitata, da parte delle imprese offerenti, per i diritti mondiali o paneuropei, in quanto gli enti radiotelevisivi funzionano abitualmente su base territoriale ed alimentano il mercato interno o nel rispettivo Paese o in un piccolo gruppo di Paesi limitrofi di lingua comune.

In conseguenza della cessione dei diritti sulla *Premier* su base nazionale, gli enti di radiodiffusione concessionari si impegnano, nei propri accordi di licenza con la FAPL, ad impedire al pubblico la ricezione delle proprie emissioni al di fuori delle zone per le quali detengono le rispettive licenze.

Pertanto, da situazioni oggettive di fatto (la domanda di calcio da parte del pubblico; l'esistenza di molteplici gruppi linguistici in ambito europeo) discendono precisi comportamenti contrattuali in capo agli enti radiotelevisivi (consistenti nella protezione delle relative esclusive territoriali)²⁰ e l'ipotesi di conseguenti discriminazioni.

¹⁷ Si veda L. COLANTUONI, *La cessione di diritti audiovisivi in ambito sportivo*, cit., 920-921.

¹⁸ La coesistenza di regole di concorrenza comunitarie e ordinamenti sportivi nazionali (e, più in generale, tra dimensione economica e dimensione sociale) costituisce solo una delle molte peculiarità del mondo dello sport, rispetto ad altri "settori merceologici". Sul punto, si veda M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti sportivi?*, in *Riv. Ital. Dir. Pubbl. Comunitario*, 1996, 613.

¹⁹ Si veda M. COCCIA, *Lo sport in TV e il diritto antitrust*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 308.

²⁰ Gli enti di radiodiffusione, difatti, si impegnano a criptare le proprie trasmissioni e a fornire i dispositivi di decodificazione solamente a soggetti residenti sul territorio dello Stato membro di emissione.

Una normativa nazionale che preveda il rispetto delle esclusive a pena di sanzioni civili e pecuniarie costituisce, a giudizio della Corte, una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall'art. 56 TFUE.

Le clausole inserite nel contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall'art. 101, n.1, TFUE, qualora impongano a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso ad oggetti protetti di tale titolare al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza medesimo. Si tratta, invero, di un accordo volto a ristabilire la compartimentazione dei mercati nazionali, tale da impedire il perseguimento dell'obiettivo del Trattato diretto a realizzare l'integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico.²¹

4. Sui contenuti protetti

Un'ultima questione, infine, decisa dalla Corte nella vicenda *de qua* è quella relativa ad ulteriori contenuti protetti dal diritto d'autore.

Difatti, soltanto *prima facie* il prodotto calcistico può ritenersi limitato ai novanta minuti della partita, comprendendo contenuti non meno rilevanti sul piano del pathos e del valore commerciale: si pensi, ad esempio, alle interviste "a caldo" ai protagonisti, disciplinate quale accesso al campo, autorizzato dagli organizzatori dell'evento²² (*ius excludendi alios*).

In riferimento a tali contenuti ulteriori (si pensi anche alle riprese in esclusiva negli spogliatoi a pochi minuti dall'inizio delle partite), gli accenti strettamente commerciali [art. 41 Cost.] si impongono finanche sulle esigenze giornalistiche di cronaca, differendo ad un momento successivo il soddisfacimento universale del diritto all'informazione [art. 21 Cost.].

In occasione di circostanze particolari, quali le partite della Nazionale, accanto alle asserite esigenze legate alla cronaca rilevano anche altri interessi, come quello della comunità sociale ad assistere all'evento, ben suscettibili di restringere il diritto di proprietà di FIFA e UEFA (e il connesso potere contrattuale rispetto alle emittenti) nonché la loro libertà di prestazione di servizi e stabilimento a livello europeo.²³

Ed invero, il valore commerciale che si richiamava in precedenza è strettamente vincolato all'estrema deperibilità del prodotto, trattandosi di eventi che hanno fascino in quanto goduti in diretta.

Si è già detto *supra* [par. 3] dell'esclusione dei contenuti meramente calcistici dall'ambito di applicazione del diritto d'autore, tuttavia è opportuno prendere in considerazione anche elementi quali l'inno della *Premier League* o la sigla iniziale

²¹ Si veda punto 139 della sentenza.

²² Sul punto si veda M. MELI, *I diritti di accesso al campo e di intervista*, in *AIDA*, 2003, 209.

²³ A. LEANDRO, *Calcio: la visione in chiaro di Mondiali ed Europei non azzera il valore economico dei diritti televisivi. Gli elenchi approvati dalla Commissione tutelano un interesse sociale*, in *Guida al Dir.*, n.11, 2011, 96.

degli incontri, effettivamente rientranti nel prodotto televisivo distribuito.

A giudizio della Corte, «la trasmissione in un bar-ristorante delle trasmissioni contenenti tali opere protette, quali la sequenza video di apertura o l'inno della *Premier League*, costituisce una “comunicazione al pubblico” ai sensi della direttiva sul diritto d'autore,²⁴ per la quale è necessaria l'autorizzazione dell'autore delle opere stesse».

Infatti, qualora un bar-ristorante diffonda tali opere alla clientela presente *in loco* (come nel caso Murphy), le stesse risultano trasmesse ad un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione dagli autori al momento dell'autorizzazione della radiodiffusione.

Tali contenuti protetti costituiscono, in realtà, una parte quantitativamente e qualitativamente minoritaria del complesso dei servizi offerti, considerata la loro evidente accessorietà rispetto alla diretta delle partite.

La comunicazione al pubblico posta in essere dalla signora Murphy possiede, invero, carattere lucrativo, attesa l'idoneità ad attirare clienti interessati dalle opere trasmesse e l'evidente incidenza sui risultati economici del bar.

Pertanto, l'affermazione della natura di opere protette in capo a taluni elementi inseriti all'interno dell'offerta satellitare, quali i loghi, gli inni e le sigle, rappresenta un *minus* rispetto al tenore complessivo della sentenza che stabilisce una liberalizzazione di fatto del mercato dei diritti televisivi in Europa.

5. *Possibili effetti della sentenza sulla vendita dei diritti televisivi nel calcio*

Alla luce della sentenza Murphy e della particolare complessità del caso, si possono provare a immaginare in questa sede gli effetti giuridici che attendono prossimamente il mercato dei diritti di diffusione radiotelevisiva relativi ad avvenimenti sportivi.

Si potrà assistere ad una molteplicità di possibili scenari giuridico-economici.

- a) In una prima ipotesi, potrebbe ampliarsi in astratto il bacino d'utenza e la concorrenza tra le emittenti televisive che operano in Europa, con il rischio di un deprezzamento dei diritti televisivi e conseguenti ricadute negative sull'economia dei principali campionati europei.

Per quanto attiene all'ampliamento del bacino d'utenza, occorre rilevare che, in conseguenza del caso Murphy, potrebbe rendersi più semplice la visione delle partite della propria squadra del cuore da parte dei tanti cittadini UE residenti in Stati membri diversi da quello di origine, fino ad oggi penalizzati (leggi: discriminati) dai palinsesti televisivi offerti su scala nazionale.

La libera prestazione dei servizi potrebbe, in tal modo, rivelarsi funzionale ai profili sociali, culturali e di integrazione inerenti allo sport evidenziati a più riprese nelle fonti comunitarie (cfr. ad es., comunicato n. IP/99/133 della Commissione). La regola della concorrenza, nella fattispecie, sarebbe messa nelle condizioni di operare quale propulsore virtuoso, in termini di

²⁴ Direttiva 2001/29/CE.

- soddisfacimento delle aspettative del pubblico di sportivi-consumatori.
- b) Altro possibile scenario, invece, potrebbe consistere nell'aggiudicazione dei diritti di ritrasmissione da parte di un unico operatore su base continentale (rientrando tali scelte nella valutazione del soggetto organizzatore dell'evento),²⁵ il quale potrebbe rivendere in tutta Europa le proprie immagini. Potrebbero, in alternativa, registrarsi intese tra emittenti rivolte a costituire gruppi di acquisto collettivo (o singoli agenti o *brokers*) dei diritti televisivi.²⁶

È evidente che siffatti scenari potrebbero avere effetti distorsivi della già ridotta concorrenza esistente allo stato nel mercato dei servizi televisivi²⁷ (rispettivamente, abuso di posizione dominante o intese restrittive).²⁸

Non è possibile, dunque, ad oggi prevedere con assoluta certezza gli sviluppi futuri del mercato dei diritti televisivi. Quel che è certo è che, nel nome dell'abbattimento delle frontiere nazionali, rischiano di vedersi sacrificate situazioni rilevanti, quali il pluralismo culturale²⁹ o, in alternativa, la competitività dei principali campionati europei (si pensi, ad esempio, alla sostenibilità degli ingaggi dei campioni).³⁰

Nella rinnovata geografia europea dei diritti televisivi andranno, peraltro, rivisitati (*rectius*, armonizzati) i criteri di spartizione degli utili per i club, spinosa questione dalla quale dipende in concreto il futuro del sistema-calcio. È appena il caso di richiamare l'annosa diatriba tra sostenitori di una visione mutualistica o solidale³¹ nella spartizione dei diritti e sostenitori di una visione individualistica. La questione è resa oltremodo complicata dalla circostanza che, in ambito sportivo, la concorrenza non può prescindere dal dato della cooperazione tra chi compete nell'evento (derivante dalla circostanza che in una competizione sportiva è comunque essenziale la presenza di due o più attori).³²

Vengono in rilievo, *in subiecta materia*, considerazioni inerenti alla infungibilità del prodotto sportivo televisivo, attesa la circostanza che il tifoso della squadra á possiede un interesse solo relativo alla visione dell'incontro tra le squadre â e ã³³ (questione dell'*audience* o del diverso *appeal* dei club appartenenti alla due qualsiasi altri club del campionato spagnolo).

²⁵ In virtù del principio dell'autonomia contrattuale.

²⁶ L. COLANTUONI, *La cessione di diritti audiovisivi in ambito sportivo*, cit., 921-922.

²⁷ L. MAISANO, *La Premier League potrebbe rivedere l'accordo con BSkyB*, in *Il Sole 24 ore*, 5 ottobre 2011, 21.

²⁸ Sul punto si veda M. COCCIA, *Disciplina della concorrenza. Mercato dei diritti televisivi relativamente a eventi sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 312; A. GIANNACCARI, *Diritti televisivi sportivi e disciplina della concorrenza*, in *Foro It.*, n. 9, I, 2010, 2545.

²⁹ Nell'ipotesi in cui, ad esempio, il concessionario non dovesse fornire il servizio in tutte le lingue presenti nello spazio giuridico europeo.

³⁰ Si veda F. LICARI, *Bosman-TV? Non trema soltanto la Premier*, in *Extratime*, inserto settimanale de *La Gazzetta dello Sport*, n. 14, 19 aprile 2011, 4.

³¹ Si veda L. DI NELLA, *Ancora sulla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi su manifestazioni sportive nell'esperienza tedesca*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 596.

³² Sul punto si veda M. COCCIA, cit., 333.

³³ A. FRIGNANI, A. PALMIERI, *Gli abusi di posizione dominante delle emittenti*, in *AIDA*, 2003, 410.

Lo stesso istituto della concorrenza, con il suo corollario di regole, è penetrato nella materia sportiva per il tramite delle questioni radiotelevisive.³⁴

Il connubio tra sport e televisione si è rivelato in tutta la propria complessità allorché l'authority britannica nel 1999 aveva ostacolato il tentativo del principale fornitore di servizi pay-tv (la stessa BskyB) di acquisire un club ricco di allori e fans (il Manchester United).³⁵

Conclusioni

La vicenda Murphy, con i suoi sviluppi ancora tutti da definire, costituisce un'efficace metafora del diritto comunitario, candidandosi a divenire una decisione epocale, al pari della già citata Bosman, ben al di là dell'ambito strettamente sportivo.

Ed invero, gli effetti dirompenti sul mercato dei diritti televisivi e sulla fruizione degli eventi sportivi si collocano molto oltre le intenzioni dell'ostinata barista britannica, la cui esigenza principale, in fondo, era semplicemente poter risparmiare sul canone di abbonamento al calcio satellitare.

Da altra prospettiva, si può osservare che le evoluzioni che quotidianamente conosce il diritto dell'Unione Europea, nell'interpretazione e nell'applicazione della Corte di giustizia, sarebbero state un tempo oggettivamente impensabili.

Si registra una progressiva erosione della sovranità statale ed una contestuale ridefinizione dello spazio giuridico, entro cui si svolge una rete indefinita di rapporti (negozi).³⁶

Nel mercato ricreato dai trattati europei, il cd. metodo competitivo (*competition*), dapprima estraneo a talune tradizioni costituzionali nazionali (come la nostra),³⁷ assurge a principio generale dell'ordinamento,³⁸ sia pure con alcune limitazioni (cfr. art. 106, par. 2 TFUE, in tema di servizi di interesse economico generale).

Un piccolo, ma significativo esempio della perdita di contatto delle situazioni giuridiche con i confini statuali³⁹ è dato dalla contrarietà ai principi comunitari della compartimentazione del mercato dei diritti televisivi, di cui alle consolidate prassi contrattuali nazionali.

È importante, tuttavia, che i futuri scenari del mercato, solo in parte prevedibili allo stato attuale (considerati anche i continui progressi della tecnologia), si traducano effettivamente in un migliore e più diffuso accesso ai servizi da parte dei consumatori (*rectius*, cittadini) europei.

³⁴ Sul punto si veda M. COCCIA, cit., 299; M. RANIERI, *Calcio e diritti televisivi: il ruolo della Tv nella competizione sportiva ed economica*, in *An. Giur. Ec.*, 2005, 503.

³⁵ Sul punto si veda A. FRIGNANI, A. PALMIERI, *Gli abusi di posizione dominante delle emittenti*, cit., 408.

³⁶ Sul punto si veda N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Roma-Bari, 2003, 21.

³⁷ Sul punto si veda G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quad. Cost.*, 1992, 16.

³⁸ Si veda N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., 138.

³⁹ Sul punto si veda M.R. FERRARESE, *Dalla concorrenza tra ordinamenti alla competizione giuridica diffusa*, in A. ZOPPINI (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 2004, 123.

Bibliografia

- G. AMATO, *Il mercato nella Costituzione*, in *Quaderni Costituzionali*, 1992.
- R. BLANPAIN, *L'affaire Bosman. La fin de l'ère des transferts?*, Leuven, 1996.
- M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti sportivi?*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1996.
- M. COCCIA, *Lo sport in TV e il diritto antitrust*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999.
- M. COCCIA, *Disciplina della concorrenza. Mercato dei diritti televisivi relativamente a eventi sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2000.
- L. COLANTUONI, *La cessione di diritti audiovisivi in ambito sportivo*, in *I Contratti*, 2008.
- L. COLANTUONI, *Manuale di diritto sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009.
- L. DI NELLA, *Ancora sulla commercializzazione centralizzata dei diritti televisivi su manifestazioni sportive nell'esperienza tedesca*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1999.
- A. FRIGNANI, A. PALMIERI, *Gli abusi di posizione dominante delle emittenti*, in *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 2003.
- A. GIANNACCARI, *Diritti televisivi sportivi e disciplina della concorrenza*, in *Foro Italiano*, n. 9, 2010.
- N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, Roma-Bari, 2003.
- A. LEANDRO, *Calcio: la visione in chiaro di Mondiali ed Europei non azzera il valore economico dei diritti televisivi. Gli elenchi approvati dalla Commissione tutelano un interesse sociale*, in *Guida al Diritto*, n. 11, 2011.
- L. LONGHI, *La questione della vendita dei diritti televisivi nel calcio di fronte ai processi di globalizzazione e integrazione europea. Aspettando la sentenza Murphy*, in *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport*, n. 2, 2011.
- M. MELI, *I diritti di accesso al campo e di intervista*, in *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo*, 2003.
- M. RANIERI, *Calcio e diritti televisivi: il ruolo della Tv nella competizione sportiva ed economica*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2005.
- A. ZOPPINI, (a cura di), *La concorrenza tra ordinamenti giuridici*, Laterza, Roma-Bari, 2004.